



AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)

Regolamento disciplinante criteri e procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la gestione degli elenchi speciali degli operatori economici e dei professionisti esterni dell'Albo fornitori di ASC 1 in applicazione dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 10 LR 11/2007.

Premesso che:

- *La Regione Campania giusta DGRC 869 del 29/12/2015 ha adottato il PSR 2016/2018*
- *Giusto DD 345 dello 11/10/2016 sono state emanate le indicazioni operative per la presentazione della 1° annualità dei Piani di zona triennali in applicazione del PSR 2016/2018;*
- *Le suddette indicazioni operative richiedono, per l'adozione dei Piani di Zona, l'approvazione di specifico regolamento dei criteri di scelta e delle procedure per l'affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati;*
- Giusta deliberazione n. 23 del 22 giugno 2013 il CDA di ASC A1 aveva adottato il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori dei servizi dell'azienda consortile A1 – sez. 1 e 2;
- Giusta deliberazione n. 93 del 14/03/2016 il CDA di ASC A1 ha istituito l'elenco speciale dei procuratori legali disciplinando le modalità di conferimento degli incarichi.

Considerato che:

Il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 – nuovo codice dei contratti – interviene a riordinare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici - Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

Gli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016 statuiscono l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni nello svolgimento di procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;

L'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

L'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall'art. 7 D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a

1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico tramite CONSIP Spa.

L'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 consente, inoltre, di avvalersi di elenchi di operatori economici e prestatori qualificati, al fine di poterli consultare nello svolgimento di una procedura negoziata;

Per il conseguimento delle finalità istituzionali e delle specifiche esigenze gestionali dell' Ambito territoriale A1 i criteri di aggiudicazione degli appalti sono quelli previsti dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016 relativamente ai servizi sociali compresi in allegato IX del nuovo codice;

Per ogni altra tipologia di lavori forniture e servizi si applicano i criteri e le procedure di evidenza pubblica previste dagli artt. 35, 36 e 60 del D.lgs. 50/2016;

Atteso che:

Per gli appalti dei servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX di importo inferiore ad Euro 750.000,00 si applica, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, la disciplina prevista per l'affidamento dei contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria;

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti alle soglie statuite dall'articolo 35 è possibile procedere in procedura negoziata previa consultazione di elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

In applicazione dell'art. 10 comma 2 lettera e) della LR 11/2007 le procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati prevedono criteri di scelta premiali per l'accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente composizione e rappresentanza femminile;

Dato atto che:

Giusta deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 dello 11/11/2016, l'Ambito territoriale A1 intende procedere al riordino *dei criteri di scelta e delle procedure per l'affidamento dei servizi* sociali compresi nell'allegato IX e di ogni altra categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016, nonché della disciplina relativa alla gestione dell'Albo dei fornitori di ASC A1;

L' Ambito territoriale a 1 prevede di potersi avvalere della presente disciplina *per gli* affidamenti alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata e consultazione del sistema di qualificazione costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1 con utilizzo di sistemi digitali nel rispetto *dei principi di concorrenza, efficacia, rotazione, trasparenza e trattamento paritario dei concorrenti*;

Ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall'art. 7 D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, ASC A1, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Ente farà ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA.

L' Ambito territoriale A1 prevede di avvalersi della istituzione dell'elenco speciale dei procuratori legali e della disciplina degli affidamenti degli incarichi legali adottati giusto atto di deliberazione del CDA n. 93 del 14/03/2016

L' Ambito territoriale A 1 si avvarrà delle procedure di evidenza pubblica nella disciplina del D.lgs. 50/2016 per ogni altro affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto di IVA si collochi alla e sopra la soglia fissata dall'art.35 del succitato decreto legislativo.

REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento interviene a disciplinare criteri di scelta e procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché il sistema di qualificazione degli operatori economici costituito dall' Albo dei fornitori ASC A1 in applicazione della normativa prevista dal Nuovo codice degli appalti pubblici ed in particolare dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 - Sistema di qualificazione degli operatori economici.

Art. 2 Rispetto dei principi previsti dell'ordinamento.

Il presente atto è emanato in coerenza dei principi generali dell'ordinamento cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni ossia, legalità, uniformità, economicità, efficacia, trattamento paritario, rotazione e pubblicità.

Art. 3 – Obbligo di utilizzo della modalità digitale.

In tutti i casi in cui l'oggetto principale dell'appalto è ricompreso all'interno di capitolato tecnico allegato ai capitolati d'oneri che disciplinano il MEPA, in applicazione dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 modificato dall'art. 7 D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012, ASC A1, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, farà ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell' 52 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza, concorrenza e semplificazione dei procedimenti l' ambito territoriale A1 prevede di utilizzare per la organizzazione dei sistemi di qualificazione, la gestione degli elenchi speciali, la consultazione degli operatori economici ammessi al sistema di qualificazione costituito dall' albo dei fornitori di ASC A1, la modalità digitale mediante l'impiego di idonea piattaforma informativa gestionale.

L'utilizzo de sistema digitale informativo garantirà parità di accesso e di trattamento senza introdurre limitazione o distorsione alcuna della concorrenza tra gli operatori economici.

Il sistema digitale di gestione sarà configurato in modo tale da assicurare il controllo per via telematica, nel rispetto del principio di riservatezza, dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento in possesso degli operatori economici e dei professionisti esterni per la partecipazione al sistema di qualificazione costituito dagli elenchi speciali dell'albo dei fornitori di ASC A1.

Il sistema di qualificazione digitale adottato potrà essere utilizzato per la consultazione degli operatori economici nello svolgimento di procedure negoziate alle soglie di rilevanza comunitaria statuite dall'articolo 35 del D.lgs. 50/2016.

Il predetto sistema garantirà uniformità, trasparenza e pubblicità delle attività di:

- Qualificazione ed ammissione degli operatori economici e professionisti esterni.
- Accertamento dei requisiti in possesso dei richiedenti
- Controllo della documentazione prodotta
- Pubblicità degli elenchi speciali e del sistema di qualificazione
- Tracciabilità ed uniformità delle comunicazioni
- Trasparenza, informazione e conoscenza sullo stato di avanzamento della procedura di qualificazione concernente gli operatori economici.

Le tecnologie adottate assicureranno condizioni di accessibilità delle persone disabili in conformità degli standard europei.

Art. 4 – Avvisi e bandi di aggiudicazione.

L'ambito territoriale A1 utilizzerà il sistema informativo digitale per rendere note agli operatori economici del sistema di qualificazione dell'albo dei fornitori di ASC A1 procedure e modalità adottate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'ente aggiudicatore procederà in applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 con le seguenti modalità:

- a) Autonomamente se l'oggetto principale dell'appalto non è ricompreso in alcun capitolato tecnico allegato ai capitolati d'oneri che disciplinano il MEPA e sia insussistente un sistema del mercato elettronico regionale;
- b) Attraverso svolgimento della procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione se l'oggetto principale dell'appalto è ricompreso da capitolato tecnico allegato ai capitolati d'oneri che disciplinano il MEPA;
- c) Mediante procedura aperta o ristretta di gara esperita con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti alla e sopra la soglia di rilevanza comunitaria
- d) Mediante procedura negoziata con invito agli operatori economici presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall'articolo 35 del D.lgs. 50/2016;
- e) Per gli affidamenti di valore contenuto entro l'importo di Euro 10.000, previa sperimento di indagine di mercato, giusta deliberazione a contrarre con obbligo di adeguata motivazione e stipulazione del contratto in MEPA.

Le modalità di pubblicizzazione da attuare in relazione alle modalità prescelte sono le medesime previste dal D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti pubblici.

Art. 5 – Operatori economici e professionisti.

In applicazione dell'art. 134 del D.lgs. 50/2016 possono essere ammessi al sistema di qualificazione costituito dall' Albo dei fornitori di ASC A1, gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi ordinari, i raggruppamenti di imprese legittimamente costituiti, i liberi professionisti esterni.

Art. 6 – Sezioni e categorie di specializzazione.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, individuati tra quelli che corrispondono alle finalità istituzionali ed alle esigenze di gestione del Piano di zona sociale.

I prestatori sono iscritti in elenchi istituiti per categorie di specializzazione:

- **Sez. 1** costituita dall' elenco speciale dei prestatori dei servizi sociali individuati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti;
- **Sez. 2** costituita dall' elenco speciale dei prestatori di ogni altra categoria di lavori, forniture e servizi prevista dal D.lgs. 50/2016 ivi compresi liberi professionisti esterni in possesso dei requisiti;
- **Sez. 3** costituita dall' elenco speciale dei professionisti esterni per l'affidamento di incarichi legali.

Art. 7 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per essere ammessi agli elenchi speciali sez. 1 e 2 dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;

2) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero attestare di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n.4/2013 per attività svolta, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

3) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

4) ai sensi dell'art. 37 del d. l. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi la sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 3) si precisa che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ASC A1 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che intervengono nei procedimenti o attività negoziali posti in essere da ASC A1.

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 devono considerarsi "dipendenti" anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo Decreto, compresi i soggetti esterni con i quali ASC A1 ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Con la redazione della domanda di iscrizione l'operatore dovrà impegnarsi a rendere, ai fini della partecipazione ad ogni appalto specifico, una dichiarazione sulla insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, nei confronti della stazione appaltante precedente.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) dotate di personalità giuridica, i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) , 3) e 4) devono essere posseduti dal Consorzio/Aggregazione e da tutte le imprese/imprese retiste con le quali il Consorzio/Aggregazione intende partecipare alle procedure.

Si precisa che nel caso di società cooperative e di loro consorzi è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223- sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" in relazione all'attività per la quale si richiede l'iscrizione allo specifico elenco speciale dell' Albo dei fornitori di ASC A1.
- b. Certificazione di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002 n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Art. 8 – Ulteriori requisiti in possesso degli operatori economici per essere ammessi agli elenchi speciali sez. 1 e 2 dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

Possono essere ammessi all' Albo dei fornitori di ASC A1 i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati:

1. Essere regolarmente abilitati in MEPA;
2. Limitatamente ai prestatori di servizi ed interventi di rilevanza sociale gli stessi dovranno attestare di essere regolarmente accreditati, ovvero autorizzati dall'amministrazione territoriale competente per l'esercizio dei servizi e prestazioni e secondo le modalità previste dal R.R. 4/2014;

3. Le cooperative sociali che richiedono l'iscrizione per la prestazione dei servizi compresi in allegato IX del D.lgs. 50/2016, elenco speciale sez.1, dovranno risultare regolarmente iscritte all' Albo Regionale delle cooperative sociali secondo i criteri e le modalità previste dalla L.R. 7/2015 e dal R.R. 1/2016.

Art. 10 - Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

I richiedenti l'iscrizione saranno in possesso di documentata esperienza gestionale / professionale riguardo alla esecuzione di contratti di servizi, forniture e lavori coincidenti o assimilabili a quelli per i quali si richiede l'iscrizione alle sezioni e/o categorie di specializzazione dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

In particolare i richiedenti l'iscrizione alla Sez. 1 dei servizi sociali compresi in allegato IX del D.lgs. 50/2016 attesteranno il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed riportando in allegato alla domanda la seguente documentazione:

1. Carta dei servizi;
2. Autorizzazioni amministrative rilasciate dalle amministrazioni competenti di ambito per l'esercizio dei servizi previsti dal Regolamento Regionale 4/2014;
3. Attestazione della esecuzione di contratti di servizio effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda senza che abbia avuto luogo contenzioso con l'amministrazione committente;
4. Report analitico della struttura organizzativa/manageriale e della dotazione organica aziendale.
5. Certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 relative alle prestazioni per le quali si richiede l'iscrizione all'elenco speciale
6. Certificazioni di qualità ed eventuali qualificate attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001.

Art. 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria in possesso degli operatori economici che richiedono di essere ammessi agli elenchi speciali sez. 1 e 2 dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

Gli operatori economici saranno in possesso dei medesimi requisiti di capacità economico-finanziaria relativi a fatturato globale e specifico richiesti per essere abilitati in MEPA.

Gli stessi attesteranno

- 1) Il fatturato globale realizzato dal Fornitore nell'anno precedente alla presentazione della Domanda.
- 2) Il fatturato specifico, realizzato dal Fornitore nell'anno precedente alla presentazione della Domanda relativamente alle forniture dei Beni e Servizi per le quali si richiede l'iscrizione agli elenchi speciali dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

ART. 12 – Attestazione dei requisiti da parte dei richiedenti.

La richiesta di iscrizione all' Albo dei fornitori di ASC A1 dovrà essere proposta con apposita istanza redatta secondo modalità conformi al modello di istanza allegato all' Avviso pubblico per la richiesta di iscrizione agli elenchi speciali dell' Albo dei fornitori di ASC A1 che sarà pubblicato in profilo committente di ASC A1.

L'operatore economico renderà, tutti i casi, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesterà di possedere tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e dall' Avviso pubblico per la iscrizione agli elenchi speciali dell'albo dei fornitori di ASC A1 che sarà conformemente pubblicato in profilo committente di ASC A1.

Il predetto avviso pubblico indicherà anche la documentazione che ciascun richiedente dovrà allegare alla istanza proposta e le procedura di accesso e registrazione alla piattaforma digitale di gestione.

Art. 13 – Elenco speciale dei professionisti esterni per l'affidamento di incarichi legali.

Per quanto attiene l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni si rinvia alle specifiche disposizioni che disciplinano, giusta deliberazione del CDA n.93 del 07/04/2016 requisiti, iscrizione, affidamento, condizioni, corrispettivo e convenzionamento riguardo all' istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori dell'azienda consortile A1.

I professionisti iscritti nel predetto elenco speciale hanno comunque l'obbligo provvedere agli adempimenti della registrazione nella piattaforma digitale gestionale all'uopo predisposta dall'ambito territoriale A1.

Art. 14 - Conferimento di incarichi su base fiduciaria.

Per quel concerne il conferimento di incarichi professionali di consulenza e studio caratterizzati da elevata e particolare complessità, che richiedano, per lo svolgimento, speciali competenze e qualificata conoscenza, l'amministrazione ha facoltà di procedere al conferimento dell'incarico su base fiduciaria, previa acquisizione e valutazione dei curricula professionali degli incaricati.

Gli incarichi summenzionati saranno conferiti giusta deliberazione a contrarre riportante motivazione e risultanze curriculari.

Art. 15 – Certificazioni ed attestazione dei requisiti di qualità.

I criteri di valutazione e selezione adottati dalla stazione appaltante per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi terranno conto dei requisiti di qualità e di capacità tecnica ed organizzativa in possesso degli operatori economici che concorrono alle aggiudicazioni.

Con speciale riferimento ai servizi individuati in allegato IX del D.lgs. 50/2016 saranno tenuti in particolare considerazione i seguenti i requisiti in possesso dei prestatori:

- a) Condizioni di accesso garantite alle persone con disabilità'
- b) Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001
- c) Certificazioni di qualità attestanti il rispetto delle normative e condizioni appropriate di accesso ai servizi da parte dell'utenza
- d) Prevalenza femminile relativa a management, dotazione organica e rappresentanza del prestatore.

L'appartenenza del concorrente al sistema di qualificazione costituito dall'ambo dei fornitori di ASC A1 costituisce esso stesso criterio premiale ai fini dell'aggiudicazione.

Limitatamente ai requisiti previsti per l'accesso al sistema di qualificazione costituito dall' albo dei fornitori di ASC A1 gli stessi dovranno essere posseduti esclusivamente e precipuamente dall'operatore economico richiedente la qualificazione.

E' pertanto escluso l'ausilio dell'avvalimento in relazione alle certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001 o, alla prevalenza femminile relativa a management, dotazione organica e rappresentanza del prestatore.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione dei servizi individuati nell' allegato IX del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell' art. 95 del D.lgs. 50/2016, considerata la non comprimibilità del prezzo determinato in esecuzione del CCNLL e dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano il trattamento retributivo, assistenziale e previdenziale dei lavoratori impiegati per la esecuzione dei prestatori di servizi individuati dall' allegato IX del D.lgs. 50/2016, l' Ambito territoriale A1 aggiudicherà i relativi contratti di appalto esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

Nello specifico i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa terranno conto del miglior rapporto qualità/prezzo, costo/efficacia, sulla base di caratteristiche oggettive, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, le prestazioni migliorative del contratto, il management aziendale.

Nello specifico la stazione appaltante terrà conto dei seguenti caratteristiche:

- a) Condizioni di accesso garantite alle persone con disabilità'
- b) Certificazioni di qualità e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001.
- c) Certificazioni di qualità relative attestanti appropriate condizioni di gestione ed accesso ai servizi da parte dell'utenza quali UNI EN ISO 9001: 2008.
- d) Prevalenza femminile relativa a management, dotazione organica e rappresentanza del prestatore
- e) Condizioni integrative che prevedano l'esecuzione di prestazioni migliorative del contratto.
- f) Appartenenza al sistema di qualificazione costituito dall' albo dei fornitori di ASC A1.

Compatibilmente con il diritto comunitario e nel rispetto dei principi di trattamento paritario, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità l'ambito territoriale A1 nelle procedure di aggiudicazione dei servizi darà previsione di specifici criteri premiali onde agevolare la partecipazione di micro-imprese, start-up innovative ed imprese di nuova costituzione.

Art. 17 – Suddivisione in lotti.

Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, l'Ambito territoriale A1, potrà suddividere i contratti in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016.

Non sarà possibile determinare la suddivisione in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del codice, né di aggiudicare i contratti tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

Art. 18 – Conflitto di interesse e obbligo di stipulazione di protocollo di legalità e moralità professionale.

L' Ambito territoriale A1 ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti adotterà misure efficaci a contrastare il determinarsi di eventuali frodi e/o fenomeni corruttivi intervenendo per risolvere e prevenire il determinarsi di conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da impedire qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire il trattamento paritario di tutti gli operatori economici.

Nello specifico gli operatori economici ed i professionisti esterni iscritti agli elenchi speciali dell' Albo dei fornitori e professionisti esterni di ASC A1 e tutti gli ulteriori operatori economici che concorrono alle procedure anche ordinarie di affidamento di servizi lavori, forniture ed incarichi professionali hanno l'obbligo di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/200, specifico protocollo di legalità, attestante i requisiti soggettivi a contrarre con la PA , di legalità, moralità professionale ed insussistenza di conflitto d'interesse.

Art. 19 – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale di ASC A1 – coordinatore tecnico dell'Ambito territoriale A1 dott. Vincenzo Solomita.

Art. 20 – Provvedimenti.

L'avviso pubblico per l'ammissione dei prestatori agli elenchi speciali dell'Albo dei Fornitori di ASC A1 è emanato dal Direttore Generale.

L'avviso non prevede un termine per l'ammissione dei richiedenti. Gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

La ricognizione degli operatori economici qualificati avviene di norma con cadenza semestrale mediante atto di determinazione dirigenziale.

I provvedimenti concernenti la ricognizione dei soggetti ammessi sono emanati con del Direttore Generale.

Sono parimenti di emanazione del Direttore Generale gli atti che dispongono la esclusione, previo accertamento della carenza i requisiti, dei prestatori dei servizi e dei professionisti esterni presso gli elenchi speciali costitutivi all' Albo dei fornitori di ASC A1.

Art. 21 – Esclusione dagli elenchi speciali dell'Albo dei fornitori di ASC A1

Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è disposta la radiazione/esclusione del prestatore di servizi/professionista esterno dagli elenchi speciali dell'Albo dei fornitori di ASC A1.

Costituisce causa di esclusione il venir meno del requisito di abilitazione in MEPA.

La carenza dei requisiti, renderà inoperante l'accesso del prestatore alla piattaforma digitale dell'ambito territoriale A 01, escludendo, in automatico, il prestatore di servizi e/o professionista esterno dalle funzionalità del sistema.

Nella ipotesi che il soggetto escluso dovesse riacquisire i requisiti previsti, il sistema restituirà al prestatore le credenziali per l'accesso alle funzionalità di sistema.

Art.22 – Trattamento dei dati

I dati trattati dall' Azienda Consortile A1, titolare del trattamento dei dati forniti, per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e professionisti esterni di ASC A1 saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità contenute nel presente regolamento in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 23 - Informazioni

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a Azienda Consortile A1 Albo dei fornitori di servizi e prestazioni Via Fontanenuova, Cap 83031 Ariano Irpino , a mezzo Fax 0825.873274, oppure all' indirizzo di posta elettronica info@pianosociale-a1.it. Sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall'interessato.

Art. 24- Pubblicità

L' ambito territoriale A1 assicurerà ampia pubblicità al presente atto attraverso il profilo committente www.pianosocialeA1 e mediante trasmissione con richiesta di pubblicità e divulgazione ai 29 Comuni dello Ambito territoriale A1.

Gli atti a contrarre e gli atti relativi alle procedure individuate dall' Amministrazione per l'aggiudicazione degli appalti saranno conformemente riportati in MEPA ove l'oggetto principale dell'appalto è ricompreso all'interno di capitolato tecnico allegato ai capitolati d'onere che disciplinano il MEPA

Art. 25 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle norme e leggi vigenti, alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, in quanto applicabili.

Art. 26 – Arco temporale di efficacia

Il presente regolamento ha avr  efficacia per la durata triennale del Piano di zona dell'Ambito territoriale A1 PSR 2016/2018 - fino alla data del 31/12/2018.